

**REGOLAMENTO (CE) N. 409/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 28 febbraio 2001**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione  
del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,

Nel regolamento (CE) n. 1162/95 è inserito l'articolo 7 bis seguente:

*«Articolo 7 bis*

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 15,

1. Le disposizioni seguenti si applicano alle esportazioni in Polonia dei prodotti dei codici NC 1001 90, 1101, 1102 ed ex 2302, ad eccezione dei prodotti del codice NC 2302 50 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92.

considerando quanto segue:

2. Le esportazioni di cui al paragrafo 1 sono subordinate alla presentazione alle competenti autorità polacche di una copia certificata del titolo di esportazione, rilasciato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 bis, e del presente articolo, nonché di una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione per ogni spedizione. L'esportazione non può essere stata oggetto di una precedente esportazione in un altro paese terzo.

(1) Il regolamento (CE) n. 2851/2000 del Consiglio <sup>(5)</sup> stabilisce determinate concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Polonia. La soppressione delle restituzioni per il frumento tenero, le farine e le crusche esportati in Polonia costituisce una delle concessioni in oggetto.

3. Il titolo reca:

(2) Le autorità polacche si sono impegnate ad ammettere all'importazione nel proprio paese soltanto le spedizioni dei prodotti comunitari di cui ai codici NC 1001 90, 1101, 1102 ed ex 2302 che non hanno beneficiato di restituzioni. A tale scopo, occorre inserire un articolo nel regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2000 <sup>(7)</sup>, che preveda l'obbligo di presentare una copia certificata del titolo di esportazione recante indicazioni specifiche atte a garantire che i prodotti ivi indicati non hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione. Per stabilire un nesso tra i prodotti importati e quelli indicati nel titolo di esportazione, l'operatore deve presentare, al momento dell'importazione in Polonia, una copia certificata della dichiarazione di esportazione, con l'indicazione obbligatoria di alcuni dati relativi al titolo di esportazione.

- a) nella casella 7, l'indicazione "Polonia";
- b) nella casella 15, la designazione delle merci secondo la nomenclatura combinata;
- c) nella casella 16, il codice della nomenclatura combinata con otto cifre e la quantità, espressa in tonnellate, di ciascun prodotto di cui alla casella 15;
- d) nelle caselle 17 e 18, la quantità totale di prodotti di cui alla casella 16;
- e) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

- Exportación a Polonia. Artículo 7 bis del Reglamento (CE) nº 1162/95
- Udførsel til Polen. Artikel 7a i forordning (EF) nr. 1162/95
- Ausfuhr nach Polen. Artikel 7a der Verordnung (EG) Nr. 1162/95
- Εξαγωγή στην Πολωνία. Άρθρο 7α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/95
- Export to Poland. Article 7a of Regulation (EC) No 1162/95
- Exportation en Pologne. Article 7 bis du règlement (CE) nº 1162/95
- Esportazione in Polonia. Articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1162/95
- Uitvoer naar Polen. Artikel 7 bis van Verordening (EG) nr. 1162/95

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7.

<sup>(6)</sup> GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

<sup>(7)</sup> GU L 250 del 5.10.2000, pag. 23.